



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 125

DATA 07/07/2011

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI AD UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE E DELEGAZIONE COMUNALE FRAZ. MARINA ALLA COOP. SOCIALE A.R.L. "SOCIALITY 3000" - - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemila ~~11~~, il giorno SETTE, del mese di LUGLIO, alle ore 12,30, presso la Sede Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la seguente composizione:

		Presente	Assente
1	GRANATA ENRICO Sindaco	SI	
2	D'APRILE MARIO - Assessore	-	SI
3	SPINELLI VINCENZO - Assessore	-	SI
4	CESAREO CARLO - Assessore	SI	
5	CRISTOFARO VINCENZO - Assessore	SI	
6	FILICETTI GIUSEPPE - Assessore	SI	
7	CAMPILONGO CIRIACO - Assessore	SI	
TOTALE		5	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Ing. Enrico Granata

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale dr. Giancarlo Sirimarco

ATTESA la necessità di apprestare l'erogazione del servizio di cui all'oggetto per il periodo 01/01/2011 - 31/12/2011;

CONSIDERATO che le amministrazioni comunali, al fine di erogare determinati servizi, possono avvalersi della collaborazione delle Cooperative Sociali, purché idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e l'efficienza operativa ed organizzativa, attraverso la stipula di apposite convenzioni;

TENUTO CONTO che l'Art. 2, lettera C, del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali stabilisce che possono instaurarsi rapporti di collaborazione tra Cooperative ed Amministrazioni locali al fine di elaborare ed attuare progetti individualizzati con lo scopo di recupero sociale delle persone svantaggiate, per le quali la partecipazione ad attività lavorative rappresenta uno strumento

socializzante a valenza pedagogica e terapeutica con anche finalità formative e di verifica dell'idoneità al lavoro delle persone stesse;

- CHE il Comune di Belvedere Marittimo, attraverso la convenzione allegata al presente atto deliberativo, si pone l'obiettivo di consentire a soggetti svantaggiati e/o disabili, residenti nel proprio territorio, un adeguato inserimento lavorativo a finalità socializzante;

CONSIDERATO che la Cooperativa Sociale a r.l. "SOCIALITY 3000", con sede in via Calabro 22/c, a Belvedere Marittimo, legalmente rappresentata dalla sig.ra Carmelina Carrozzino, si è detta disponibile, con nota acclarata al protocollo comunale con n. 8474 del 17/05/2010 - parte integrante e sostanziale della presente - ad effettuare le prestazioni del servizio a tergo elencato:

- servizio di pulizia presso i locali del Giudice di Pace€ 437,15 IVA inclusa, mensili;
- servizio di pulizia presso i locali della delegazione Marina ...€ 168,57 IVA inclusa, mensili;

DATO ATTO che la predetta cooperativa si è legalmente costituita con atto notarile in data 21.09.2007, rep. 45.005, presso il notaio Filippo Magurno, in Diamante e che dall'atto emerge la legittimazione allo svolgimento del servizio in oggetto;

- che la stessa è regolarmente iscritta presso la CCIAA di Cosenza;

TENUTO CONTO che per l'anno 2010 il corrispettivo per il servizio di che trattasi è stato il seguente:

- servizio di pulizia presso i locali del Giudice di Pace€ 437,15 IVA inclusa, mensili;
- servizio di pulizia presso i locali della delegazione Marina ...€ 168,57 IVA inclusa, mensili;

DATO ATTO che pertanto il costo del servizio, nelle previsioni, si manterrà invariato rispetto all'anno precedente;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2000 n. 5 la quale contiene norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale in attuazione alla citata legge n. 381/91;

DATO ATTO che non è stato ancora istituito l'Albo regionale delle Cooperative sociali;

VISTO l'art. 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali" e succ. modificazioni, in base alla quale è consentito derogare alla normativa in tema di contratti della P.A. per la stipulazione di convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1 comma 1, lett. b) legge citata, quando l'importo del servizio stimato non sia superiore alla soglia comunitaria, nella specie pari a Euro 211.000,00 (art. 28, D. Lgvo 12.04.2006, n. 163);

CONSIDERATO che la spesa presumibile del servizio non supererà la soglia comunitaria di cui al precedente punto;

CONSIDERATO, pertanto, di poter affidare direttamente alla Cooperativa in parola i servizi di che trattasi per l'anno 2011;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO

- CHE lo schema della convenzione che si intende approvare è stato redatto in applicazione della legge 381/91 medesima e della successiva legge regionale n. 5/2000 non avendo a tutt'oggi la Regione Calabria approvato lo schema di convenzione tipo di cui all'art. 16 della L. R. n. 5/2000.

- CHE con l'affidamento alla Cooperativa delle attività di che trattasi, il Comune mira a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate secondo la qualificazione fatta dall'art. 2, comma 6, della legge reg. n. 5/2000, strutturalmente individuati come fasce deboli del mercato del lavoro;

RICHIAMATO, in particolare l'art. 5 della convenzione il quale stabilisce il corrispettivo e modalità di pagamento;

PRESO ATTO del parere espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e acquisito il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1^a comma, T.U.EE.LL. 267/2000;

PRESO ATTO che la Cooperativa ha, al momento prodotto, in luogo della documentazione richiesta in materia di appalti pubblici ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1-bis del D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito in Legge 206/2002 e segnatamente:

- certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'INPS di Cosenza (DURC)
- attestazione di regolarità in ordine al versamento dei premi assicurativi, rilasciata dall'INAIL di Paola (DURC)
- visura ordinaria società di capitale rilasciata dalla camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza ;
- atto notarile costitutivo di Società Cooperativa Sociale registrato a Paola il 21.09.2007

A voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, che qui si richiama in ciascuna sua parte, i servizi di SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE E DELEGAZIONE COMUNALE FRAZ. MARINA alla **Cooperativa Sociale a.r.l. "SOCIALITY 3000"**, codice fiscale 02874400787, con sede in c.so Europa , a Belvedere Marittimo, legalmente rappresentata dalla sig.ra Carmelina Carrozzino, nata a Belvedere Marittimo il 21.09.1975 e ivi residente in c/da Calabro;
2. di approvare l'allegato schema di convenzione - parte integrante e sostanziale della presente delibera - che disciplina il rapporto contrattuale tra il Comune di Belvedere Marittimo e la Cooperativa in parola, nonché di autorizzare il funzionario responsabile del servizio di questo Ente, a sottoscrivere la convenzione in nome e per conto del Comune;
3. di dare atto che il servizio di che trattasi riguarderà il periodo 01/01/2011- 31/12/2011;
4. di stabilire che il corrispettivo del servizio, sarà debitamente documentato come da convenzione, art. 5;
5. di liquidare, pertanto, mensilmente alla Cooperativa sociale a r.l. " SOCIALITY 3000", nella persona del suo legale rappresentante come sopra generalizzato, a titolo di corrispettivo per l'espletamento del servizio in oggetto, la somma corrispondente all'importo risultante dalla regolare fatturazione esibita,
6. di dare atto della necessità di rispettare, in ogni caso, i limiti di cui all'art. 5, comma 2, della convenzione medesima;
7. di imputare contabilmente la somma complessiva di:
 - € 5.245,80 sul cap. 486.15, tit. 4 , funz. 02, serv. 01, interv. 03, del Bilancio di previsione 2011) ;
 - € 2.022,84 sul cap. 244.15, tit. 1, funz. 01, serv. 07, interv. 03, del Bilancio di previsione 2011) ;
8. di trasmettere copia della corrente delibera agli uffici comunali interessati

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

con ulteriore votazione unanime e palese;
ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.L.vo n. 267/2000;

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (Art. 49 comma 1^a - D. L.vo 267/2000)

PER LA REGOLARITA' TECNICA <i>Si esprime parere FAVOREVOLE</i> Data 19.10.2007	UFFICIO SEGRETERIA (PER GIUDICE DI PACE) UFFICIO DEMOGRAFICO (PER DELEGAZ. MARINA) I RESPONSABILI DEI SERVIZI DR. GIANCARLO SIRIMARCO - FILIPPO CAROPRESE
PER LA REGOLARITA' CONTABILE <i>Si esprime parere favorevole</i> Data	UFFICIO DI RAGIONERIA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto l'art. 153 comma 5 ^a - D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 Attestazione di copertura di spesa IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Emma Lemonsa

La presente deliberazione viene letta, approvata, sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE (dr. GIANCARLO SIRIMARCO)

IL SINDACO (ING. ENRICO GRONATA)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 11/07/2011 al 26/07/2011 come prescritto dall'art. 124 - comma 1^a - del D. L.vo 267/2000 (N. 209 Reg. Pub.)

Li 11/07/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE (dr. Giancarlo Sirimarco)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (ai sensi del D. L.vo n. 267/2000)
DIVENTA ESECUTIVA IN DATA 11/07/2011

- ☐ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 - comma 3^o - del D. L.vo n. 267/2000
- ☒ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4^o - del D. L.vo 267/2000
- ☒ E' stata inserita nell'elenco in data 11/07/2011 Prot. n. 13302 al sogg. Capigruppo Consiliari (art. 125 D. L.vo 267/2000)

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE (dr. Giancarlo Sirimarco)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

11/07/2011
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale

(dr. Giancarlo Sirimarco)



CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE E DEI LOCALI ADIBITI A DELEGAZIONE DELLA MARINA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI.

L'anno _____ il giorno _____ nel mese di _____
presso il Comune di Belvedere M.mo (CS),

tra

il **COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO**, (di seguito "Comune") cod. fiscale n. 00346830789, nelle persone di: Dr. Giancarlo Sirimarco, nato a Belvedere M.mo (CS) l' 1/02/1950 ed il Sig. CAROPRESE FILIPPO, nato a Belvedere Marittimo il 03.06.1952, in qualità di Responsabile del Servizio Demografico, (di seguito "Comune")

e

la **COOPERATIVA SOCIALE "SOCIALITY 3000 COOP. Sociale a.r.l."** con sede in Belvedere Marittimo C/so Europa, 60 (P. IVA 02874400787), legalmente rappresentata dalla Sig.ra CARROZZINO CARMELINA, nato a Belvedere M.mo il 21.09.1975 (di seguito "Cooperativa")

PREMESSO

- Che la presente convenzione è redatta in applicazione della Legge 381/1991 e della Legge Regionale n. 5/2000, non avendo la Regione Calabria ancora approvato lo schema tipo di convenzione di cui all'art. 16 della legge regionale medesima;
- Che, con l'affidamento del servizio oggetto della presente convenzione alla Cooperativa Sociale, il Comune si prefigge di promuovere l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della L. 381/1991 e secondo la qualificazione operata dall'art. 2, comma 6, della L.R. n. 5/2000;
- Che l'espletamento del servizio di cui alla presente convenzione rientra tra le attività di cui all'art. 1 lett. b) della L.381/91 per lo svolgimento delle quali la Cooperativa ha ottenuto iscrizione nel Registro prefettizio di Cosenza (decr. n. 1055/1.10B.9 del 2 feb. 1999);
- Che il presente schema di convenzione è stato approvato con delibera di Giunta comunale n. ____ del _____.

Tutto ciò premesso,

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha ad oggetto l'affidamento del servizio di pulizia dei locali adibiti ad ufficio del Giudice di Pace e dei locali della delegazione "Marina" adibiti ad Uffici Demografici".

ART. 2 – REGIME DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di cui all'art. 1 viene affidato dal Comune di Belvedere M.mo in deroga alla disciplina in materia di contratti della P.A., così come consente l'art. 5 della L. n. 381 dell'8.11.1991 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'utilizzo prioritario dei soci svantaggiati di cui all'art. 4 legge citata.

La Cooperativa potrà tuttavia avvalersi nell'espletamento del servizio anche di soci volontari.

ART. 3 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La pulizia dei locali adibiti ad ufficio del giudice di Pace e degli uffici comunali di Anagrafe e Stato Civile della Marina deve essere effettuata ciascun giorno della settimana per 4 (quattro) ore, in orari non coincidenti con l'apertura degli uffici al pubblico.

La Cooperativa si obbliga ad informare la Polizia Municipale di eventuali anomalie (danni, etc..) riscontrate nei luoghi di espletamento del servizio.

Il materiale occorrente al servizio è posto a carico della Cooperativa.

ART. 4 – PERSONALE

I soci volontari nei servizi sono in numero di _____ (_____).

Della corrente convenzione è parte integrante e sostanziale l'allegato elenco nominativo, fornito dalla Cooperativa, del personale adibito alla gestione del servizio *de quo*.

La certificazione della condizione di svantaggio, ai sensi dell'art. 4 L. 381/1991, degli operatori impiegati, è depositata agli atti della Cooperativa ed è resa consultabile a richiesta del Comune.

Nel caso in cui si dovessero verificare delle variazioni rispetto ai dati riportati, la Cooperativa dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

L'indicazione del personale da parte della Cooperativa si rende necessaria in quanto successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, il personale impegnato sarà munito di idoneo tesserino di riconoscimento.

ART. 5 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

- Il corrispettivo del servizio di pulizia dei locali del Giudice di Pace viene stabilito nella misura annua di Euro 5.245,80, I.V.A. inclusa, pari ad Euro 437,15 I.V.A. inclusa, mensili. La somma è corrisposta alla Cooperativa nella persona del suo legale rappresentante e liquidata previa presentazione di regolare fatturazione.
- Il corrispettivo del servizio di pulizia dei locali comunali della delegazione Marina viene stabilito nella misura annua di Euro 2.022,84, I.V.A. inclusa, pari ad Euro 168,57 I.V.A. inclusa, mensili. La somma è corrisposta alla Cooperativa nella persona del suo legale rappresentante e liquidata previa presentazione di regolare fatturazione.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità di anni 1 (uno) per il periodo 01.01.2009 / 31.12.2009 e non sarà suscettibile di tacito rinnovo stante il divieto di cui all'art. 44, comma 2, della L. 724/1994. Pertanto, il rapporto instaurato con la Cooperativa in forza della convenzione, decadrà automaticamente alla scadenza del termine sopra menzionato, senza ulteriore comunicazione di disdetta.

Si dà in questa sede riconoscimento formale del fatto che il servizio disciplinato, è reso senza soluzione di continuità rispetto alla scadenza della convenzione precedente, essendo questa scaduta in data 31.12.2007.

ART. 7 – CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI

L'Amministrazione comunale, attraverso gli Uffici della Polizia Municipale, vigila sulla corretta esecuzione del servizio e della presente convenzione, eseguendo verifiche ogni qualvolta si ritenga opportuno, e anche su segnalazione degli operatori utenti dei locali da pulire provvedendo alle eventuali contestazioni per inadempienze accertate, richiedendo in forma scritta informazioni alla Cooperativa anche in ordine all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati.

ART. 8 – RESPONSABILI TECNICI E COADIUVANTI DELLE ATTIVITA'

Il Responsabile tecnico delle attività per conto della Cooperativa è la Sig.a Carrozzino Carmelina in possesso di idonee caratteristiche professionali ed esperienza acquisita.

Il Referenti del Comune sono individuati nei Responsabili del Servizio Segreteria e del Servizio Demografico, delegati alla stipulazione del presente atto in rappresentanza dell'Ente. Ad essi o a chi legalmente li sostituisce, la Cooperativa dovrà fare riferimento per stabilire il giusto raccordo tra le parti e per ogni possibile problema inerente il servizio stesso.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEL PERSONALE

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, della L.381/91, nei confronti del proprio personale la Cooperativa si impegna:

- ad applicare il CCNL del settore specifico tempo per tempo vigente;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto della normativa antinfortunistica e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ad assicurare i dovuti standard tecnici relativi alle strutture ed alle condizioni igienico-sanitarie;
- ad assumersi ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune o di terzi, in caso di mancata adozione di ciascun provvedimento giuridicamente e tecnicamente necessario ed utile alla salvaguardia delle persone coinvolte, e non, nella gestione dei servizi e degli strumenti;
- ad assicurare, altresì, i dovuti corrispettivi economici con pagamenti regolari entro il giorno del mese successivo a quello lavorativo di riferimento;
- a garantire la contribuzione assistenziale e previdenziale a favore del proprio personale.

ART. 10 – PENALITA'

In caso di ritardi o di deficienze di servizio imputabili a negligenza o comunque colpa della Cooperativa, o dei soci o dipendenti di questa, a seguito di un primo richiamo fatto dall'Ente a mezzo di lettera raccomandata, e per ogni successivo richiamo scritto, verrà applicata una penalità tra un minimo di Euro 51,65 e un massimo di Euro 258,28 a discrezione del Comune secondo la gravità dell'inadempienza e dei conseguenti disagi causati all'utenza.

ART. 11 – INADEMPIENZE E CAUSE RISOLUTIVE

Oltre che per le cause previste dalla L.R. 3.3.2000, n. 5, la convenzione è risolta :

- in caso di grave inadempimento da parte della Cooperativa in relazione specificamente alle procedure di erogazione dei servizi e ai capitolati speciali di appalto;
- per ritardato pagamento da parte del Comune, per oltre tre mesi, dei corrispettivi di cui all'art. 5
- qualora il monte ore delle persone svantaggiate inserite risulti inferiore del 30% rispetto a quanto stabilito
- qualora la percentuale del 30% delle persone svantaggiate, prescritta dalla legge, non sia più presente nell'intera compagine della Cooperativa e del fatto non siano stati informati entro 30 gg. dal verificarsi dell'evento il Comune e l'Assessore regionale preposto alla tenuta dell'Albo delle Cooperative sociali
- qualora la Cooperativa venga cancellata dall'Albo Regionale di cui all'art. 4 della L.R. n. 5/00.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi sopra descritti, allo scopo di favorire eventuali azioni di arbitrato, nelle forme di cui alla vigente normativa e a tutela dell'utenza, la procedura posta in essere verificherà sulla materia oggetto della presente convenzione.

Le controversie che non si siano potute comunque definire bonariamente sono affidate ad un collegio arbitrale all'uopo costituito e formato da 3 (tre) componenti di cui uno ciascuno scelto dalle parti ed il terzo di comune accordo. In difetto, il terzo arbitro, che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio, verrà designato dal Giudice di Pace di Belvedere M.mo. Le competenze del Collegio arbitrale saranno poste a carico della parte soccombente.

Dell'avvenuta risoluzione della convenzione il Comune dovrà dare notizia all'Assessorato Regionale competente in materia di cooperazione sociale.

ART. 12 - VARIAZIONI

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni che debbono comunque rispettare i principi che regolano la convenzione medesima, i diritti degli utenti ed i Capitolati speciali d'appalto in vigore.

ART. 13 - SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

Nel caso in cui in periodo di vigenza della presente convenzione la Regione Calabria dovesse adottare lo schema tipo di convenzione di cui all'art. 16 della L.R. n. 5/2000, le parti verificheranno la compatibilità del corrente atto allo schema regionale e, nel caso di scostamenti sostanziali, qualitativamente rilevanti e per i quali non si reputi possibile attendere la naturale scadenza, provvederanno ad apportare e a formalizzare le dovute modifiche e/o integrazioni.

ART. 14 - SPESE

La presente convenzione redatta in duplice originale, assume la forma di scrittura privata ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, art. 5, comma 2.

LETTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO

IL RESPONSABILE SERVIZIO DI SEGRETERIA

(Ufficio Giudice di pace)

IL RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO

(Ufficio Anagrafe Marina)

IL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA

(Sig. ra Carmelina Carrozzino)